

COMUNE DI MARINEO

(Prov. Palermo)

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Scopo del Regolamento

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà comunale e dev'essere osservato da tutti gli appartenenti all'Ente.

Norme per l'uso dei veicoli comunali

Art. 2

1) I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza e guidati unicamente dai dipendenti comunali e dagli Amministratori, che dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida del mezzo.

2) Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio od obblighi di legge o casi di necessità.

3) E' fatto obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale, cui è affidato il mezzo, è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dal presente regolamento.

4) I mezzi comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati in aree predisposte dal Comune.

Libretto di vettura

Art. 3

Ogni veicolo è dotato di un "libretto di vettura" che a cura dell'utilizzatore dev'essere puntualmente compilato indicando:

- a) data e chilometraggio
- b) motivazione dell'uso
- c) indicazione di massima del percorso
- d) sottoscrizione dell'utilizzatore

Registro di macchina

Art. 4

Ogni servizio dotato di auto deve tenere un registro sul quale vengono riportate le prenotazioni con indicazione del giorno, il nome dell'utilizzatore, il tempo presumibile di utilizzo e la destinazione.

Tutti i registri dei veicoli e le relative chiavi devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.

Contrassegno di riconoscimento

Art. 5

Tutti gli automezzi debbono riportare applicato ben in vista il nome e lo stemma del Comune.

Utilizzo temporaneo di automezzo di altro servizio

Art. 6

In caso di fabbisogno di un *automezzo* assegnato ad altro Servizio, questo *potrà* consentirne l'uso, compatibilmente con le proprie esigenze *di servizio*. In questo caso la responsabilità del mezzo sarà a carico dell'utilizzatore.

Responsabilità

Art. 7

I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della piena efficienza e tenuta dei mezzi, compresa l'integrità dell'equipaggiamento dell'auto.

Il conducente all'atto della consegna ha la responsabilità di verificare la piena efficienza del veicolo, ha altresì l'obbligo di segnalare eventuali inconvenienti che si possono manifestare durante la conduzione.

Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente del veicolo.

Interventi in caso di incidente

Art. 8

In caso di sinistro il conducente deve redigere il C.I.D. (Constatazione amichevole di incidente automobilistico), consegnandolo al Responsabile del servizio *cui è assegnato l'automezzo* insieme al rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, delle responsabilità presunte con indicazione degli estremi delle coperture assicurative di terzi comunque coinvolti.

Nel caso non sia praticabile la procedura CID, il conducente provvederà a redigere dettagliata relazione di servizio che dovrà contenere i seguenti dati:

- *luogo ed ora dell' incidente;*
- *dati identificativi della controparte (automezzo e conducente) dinamica dell'incidente*

Il Responsabile, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici, secondo le vigenti norme, e ove sia stato danneggiato il mezzo, richiede l'effettuazione d'urgenza degli accertamenti del caso, per poter far eseguire successivamente la riparazione.

Entrata in vigore

Art. 9

Il presente regolamento, entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.